

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 12 marzo 1974 concernente la legge sulla magistratura
dei minorenni e la modificazione dell'art. 1 della legge sugli onorari
dei magistrati del 12 marzo 1974

(del 16 ottobre 1974)

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato nel messaggio di cui ci occupiamo trovano la loro origine nella legge federale del 18 marzo 1971 concernente la modifica di alcune norme del Codice penale svizzero, legge che con decreto 4 giugno 1972 il Consiglio federale ha posto in vigore a far data dal 1. luglio 1972. Le modifiche introdotte in quell'occasione hanno reso necessario un adattamento delle norme cantonali di procedura penale nei confronti di minorenni. Inoltre il Consiglio di Stato ha approfittato dell'occasione per preparare una serie di modifiche della legge sulla magistratura dei minorenni del 9 giugno 1941 intese a dare a tale procedura una maggiore elasticità e duttilità, permettendo alle Autorità competenti di calibrare i loro interventi tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo caso, e ciò nella speranza di poter permettere un più facile ricupero dei giovani delinquenti.

La Commissione ha attentamente esaminato il progetto di legge accettandolo nelle sue linee fondamentali e apportandovi solo qualche modifica di cui si dirà partitamente al capitolo seguente. La modifica di maggior rilievo che la Commissione ha ritenuto di apportare al messaggio del Consiglio di Stato è il rifiuto della nomina del sostituto magistrato dei minorenni. La Commissione ha voluto rendersi conto direttamente delle condizioni di lavoro e del carico di lavoro del magistrato dei minorenni prima di procedere all'istituzione di una nuova carica, e ciò nel solco delle attuali tendenze generali intese a ridurre le spese pubbliche e a razionalizzare i vari settori dell'amministrazione e della magistratura. In occasione di un sopralluogo avvenuto alla sede della magistratura dei minorenni e della relativa conferenza con il magistrato e con i segretari si è potuto assodare che, benchè il numero dei casi rubricati sia ingente (varia tra i 600 e gli 850 negli ultimi tre anni), si tratta per la maggior parte di inchieste di pochissimo peso che o non richiedono nessuna attività da parte del magistrato dei minorenni oppure richiedono semplicemente un'assunzione del giovane senza verbalizzazione formale. Il numero dei giovani sentiti dal magistrato è dell'ordine di 10/20 per settimana, il che evidentemente gli permette di occuparsi anche di altre incombenze assegnategli dalla legge, e cioè della sistemazione dei giovani presso enti o famiglie e dell'attività di consulenza per i genitori ecc. E' vero quanto si afferma nel messaggio e cioè che l'attuale segretaria svolge un lavoro cospicuo e ha un'attività estremamente utile se non indispensabile al buon funzionamento della magistratura. Non riteniamo tuttavia che ciò sia motivo sufficiente per istituire un magistrato sostituto che comporterebbe l'obbligo di nomina di segretari che non avrebbero sicuramente nessuna possibilità di lavoro, come la stessa segretaria ha dichiarato.

In queste condizioni riteniamo che la situazione debba essere lasciata tal quale è, senza la creazione di nuovi magistrati.

Per quanto attiene alle altre modifiche proposte dalla Commissione rileviamo quanto segue:

Si osserva che gli art. 2, 3 e 4 del messaggio dovrebbero essere più correttamente inclusi nella legge organica giudiziaria, per cui l'art. 5 diverrebbe inutile. Si ritiene di richiedere al Consiglio di Stato in occasione di una prossima modifica di provvedere in tal senso.

Agli art. 2 e 3 si è tolto il sostituto, per i motivi già esposti sopra, che era stato previsto nel messaggio. Per il resto gli articoli restano invariati.

All'art. 4 si propone la seguente aggiunta al cpv. 4: « In caso di mancanza di domicilio nel Cantone, nel luogo di competenza secondo il Codice penale svizzero ». Ciò perchè può succedere che il Consiglio dei minorenni debba occuparsi di giovani che non hanno il domicilio nel Cantone e in questo caso la competenza non sarebbe regolata da nessun disposto.

All'art. 8 si è ritenuto di ridurre le attività previste per il magistrato dei minorenni poichè la formulazione del messaggio è troppo vaga nella sua forma imperativa. Si propone pertanto il seguente testo:

« Il magistrato ha facoltà di visitare gli istituti pubblici o privati che accolgono minorenni soggetti alla sua competenza.

² Egli collabora con le Autorità preposte alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza ».

Marginale invariata.

All'art. 10, coerentemente con la mancata istituzione del sostituto, occorre modificare il cpv. 3 nel modo seguente:

« In caso di esclusione e di ricusa il magistrato è sostituito dal supplente che è designato dal Consiglio di Stato per un periodo di cinque anni ».

All'art. 12 il messaggio, riprendendo il testo della legge precedente, nega la possibilità della costituzione di parte civile nei processi contro fanciulli e adolescenti. Il motivo di questa esclusione è palese. Tuttavia si è constatato che spesse volte si potrebbero evitare ulteriori procedure civili che possono contribuire a perpetuare delle tensioni o degli stati di ostilità nei confronti di minorenni qualora le pretese civili, limitatamente a importi di poco conto, potessero essere liquidate in via breve dal magistrato. Questa possibilità tiene conto anche del legittimo diritto di terzi lesi di poter avere una decisione su determinati danni senza eccessive formalità di procedura. Alcune leggi cantonali prevedono questa possibilità, segnatamente quelle di Basilea-Città (art. 16), parzialmente Sciaffusa (art. 16) e Vaud (art. 10). Di conseguenza la Commissione propone di ammettere la competenza inappellabile del magistrato dei minorenni sino a Fr. 500,— se esiste l'accordo del rappresentante legale oppure se sono documentate in modo ineccepibile le pretese. In caso contrario il magistrato procederà al rinvio al competente foro civile.

Il testo che ne risulta è il seguente:

« Nella procedura contro i fanciulli e gli adolescenti non è ammessa la costituzione di parte civile; questa non può formulare proposte di accusa in seguito ad abbandono pronunciato dal magistrato.

Tuttavia il magistrato può decidere pretese civili che gli siano notificate sino a un limite massimo di Fr. 500,— nel caso in cui esista l'accordo del rappresentante legale oppure se le pretese sono documentate in modo ineccepibile. In caso contrario rinvia al foro civile ».

All'art. 18 del messaggio si propone l'estensione del divieto di pubblicazione per la stampa di notizie atte a identificare fanciulli e adolescenti implicati in processi penali sia come autori sia come vittime. In parziale modifica del testo proposto dal Consiglio di Stato si estende il divieto a tutti i mezzi d'informazione e si limita il divieto ai soli processi penali infamanti. Inoltre si autorizza il magistrato a rilasciare un comunicato quando un rilevante interesse pubblico lo giustifica. Ciò perchè può succedere che sia necessario di dare un'informazione oggettiva atta a ridimensionare i fatti e a evitare eccessivi allarmismi in una determinata comunità.

Al cpv. 3 dell'art. 31 si è esteso il termine per la motivazione a venti giorni, e ciò allo scopo di non sancire dei termini che poi non vengono rispettati oppure che rendono il compito proibitivo per il magistrato.

All'art. 39 il Consiglio di Stato aveva previsto l'obbligo dei parenti ed affini di testimoniare anche a carico dei minorenni, e ciò in deroga alle norme del CPP. La Commissione propone di stralciare tale obbligo non ritenendo ammissibile che si possa porre un parente stretto di fronte al dilemma di accusare il proprio congiunto oppure di dire il falso. Anche se questa ipotesi in pratica potrebbe non essere frequente si ritiene che, verificandosi, essa sarebbe da considerare disumana e inaccettabile in una società civile.

All'art. 43 si è prorogato a venti giorni il termine per l'intimazione della sentenza per i motivi indicati in precedenza.

All'art. 44: dato che tutta la procedura è concepita in modo estremamente informale e gravita praticamente attorno al magistrato dei minorenni, si ritiene opportuno di inserire una facoltà di reclamo contro tutti i provvedimenti e omissioni dello stesso non al Consiglio dei minorenni ma alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello. L'inserimento di un'Autorità completamente estranea dovrebbe dare maggiori garanzie giuridiche ai giovani e adolescenti. La Camera dei ricorsi penali, interpellata dal presidente della Commissione della Legislazione, ha dichiarato che ritiene di poter essere incaricata dell'esame di questi ricorsi senza che ne derivi una mole eccessiva di lavoro.

All'art. 46 si propone l'abolizione dell'ultimo capoverso. Dato che tutta la procedura è concepita in modo estremamente informale non è possibile limitare il diritto di proporre il ricorso in cassazione vincolandolo all'osservanza di una precisa formalità da parte dell'imputato e del suo difensore.

Con riferimento all'art. 56 la Commissione osserva che il regolamento dovrà prevedere unicamente questioni di carattere amministrativo e non disposizioni di competenza del Legislativo.

Si propone quindi l'accettazione del testo proposto dalla Commissione e si propone invece di respingere il decreto legislativo che modifica l'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.

Per la Commissione della Legislazione:

S. Salvioni, relatore

Bignasca — Induni — Jelmini — Paltenghi - Gardosi — Pini — Tamburini — Tognini — Vassalli

LEGGE sulla magistratura dei minorenni

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli art. 369 e relativi del Codice penale svizzero (detto in seguito, CPS) ;

visto il messaggio 12 marzo 1974 n. 1951 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1

**Campo di
applicazione**

La presente legge è applicabile ai fanciulli e agli adolescenti a' sensi del CPS che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Capo II AUTORITA'

Art. 2

Autorità

Le Autorità preposte all'applicazione della presente legge sono:

- a) il magistrato dei minorenni (detto in seguito magistrato) ;
- b) il consiglio per i minorenni.

Art. 3

**Elezione, durata,
requisiti
a) Magistrato**

¹ Il magistrato è nominato dal Gran Consiglio nella prima seduta della sessione ordinaria autunnale che precede l'inizio del nuovo periodo. Il periodo di nomina è di cinque anni.

² Il magistrato deve avere i requisiti per essere pretore.

³ Esso risiede a Lugano.

Art. 4

**b) Consiglio per
i minorenni**

¹ Il consiglio per i minorenni è composto del magistrato, che lo presiede, e di due membri nominati dal Consiglio di Stato, scelti tra persone versate in psichiatria o psicologia e pedagogia.

² Il Consiglio di Stato nomina pure due supplenti con gli stessi requisiti dei membri.

³ La durata in carica dei membri e dei supplenti è di quattro anni e termina il 30 giugno dell'anno successivo a quello del rinnovo dei poteri cantionali.

⁴ Il consiglio dei minorenni siede al capoluogo del Distretto di domicilio del minorenne. In caso di mancanza di domicilio nel Cantone, nel luogo di competenza secondo il Codice penale svizzero.

Art. 5

Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli art. 66 e segg. e 77 e segg. della legge organica giudiziaria sono applicabili anche alle Autorità istituite dalla presente legge.

Disposizioni
comuni e
disciplina
giudiziaria

Capo III

COMPETENZA

Art. 6

Il magistrato è l'Autorità competente :

- a) per l'inchiesta sui reati commessi da fanciulli e adolescenti ;
- b) per il giudizio sui reati commessi da fanciulli e adolescenti, riservate le competenze del consiglio per i minorenni ;
- c) per l'esecuzione delle pene e delle misure ordinate nei confronti di fanciulli e di adolescenti.

Competenze
del magistrato

- a) per l'inchiesta
- b) per il giudizio

- c) per l'esecuzione

Art. 7

Il magistrato

- a) presiede il consiglio per i minorenni ;
- b) procede all'audizione dei fanciulli e degli adolescenti implicati in qualità di parte lesa o di testimone in procedimenti penali contro adulti ;
- c) autorizza, se del caso, la visita medica nei confronti di fanciulli vittime di atti di libidine a' sensi dell'art. 191 CPS ;
- d) ordina la cancellazione delle pene e delle misure nel casellario giudiziale ;
- e) esercita le funzioni di controllo sui fanciulli e sugli adolescenti soggetti alle norme di rieducazione sancite dal CPS e su quelli in attesa di giudizio ;
- f) se richiesto dà al giudice il suo preavviso circa l'attribuzione dei figli nelle azioni di divorzio e di separazione e di privazione della patria potestà.

- d) altre
competenze

Art. 8

¹ Il magistrato ha facoltà di visitare gli istituti pubblici o privati che accolgono minorenni soggetti alla sua competenza.

Protezione
della gioventù

² Egli collabora con le Autorità preposte alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Collaborazione
con altre Autorità

Art. 9

Il consiglio per i minorenni è l'Autorità competente :

- a) per il giudizio sui reati commessi da adolescenti se, per la gravità del reato o per la condizione personale dell'adolescente, il magistrato ritiene di dover deferire il caso al consiglio per i minorenni ;
- b) per il giudizio sull'opposizione alle decisioni del magistrato pronunciate in applicazione dell'art. 29 della presente legge.

Competenze
del consiglio
per i minorenni

Capo IV

ESCLUSIONE E RICUSA

Art. 10

Esclusione e ricusa

¹ Per l'esclusione e la ricusa del magistrato e dei membri del consiglio per i minorenni si applicano le norme del Codice di procedura penale (detto in seguito CPP).

² In caso di opposizione o ricorso, il fatto di aver pronunciato la decisione non costituisce per il magistrato motivo di esclusione a presiedere il consiglio per i minorenni.

³ In caso di esclusione e di ricusa il magistrato è sostituito dal supplente che è designato dal Consiglio di Stato per un periodo di 5 anni.

⁴ I membri del consiglio per i minorenni esclusi o ricusati sono sostituiti dai supplenti; se anche questi ultimi sono ricusati, il Consiglio di Stato provvede a designarne degli altri.

Capo V

PROCEDURA

Art. 11

1. Disposizioni generali

a) Denuncia

¹ Le denunce contro un fanciullo od un adolescente sono presentate a voce o per iscritto al magistrato.

² Il procuratore pubblico trasmette al magistrato le denunce contro un fanciullo od un adolescente.

Art. 12

b) Parte civile

¹ Nella procedura contro i fanciulli e gli adolescenti non è ammessa la costituzione di parte civile; questa non può formulare proposte di accusa in seguito ad abbandono pronunciato dal magistrato.

² Tuttavia il magistrato può decidere pretese civili che gli siano notificate sino a un limite massimo di Fr. 500,— nel caso in cui esista l'accordo del rappresentante legale oppure se le pretese sono documentate in modo ineccepibile. In caso contrario rinvia al foro civile.

Art. 13

c) Disgiunzione

Se nel corso di un procedimento contro adulti risulta implicato un fanciullo od un adolescente, il giudice ordinario informa il magistrato. In tal caso le procedure vengono disgiunte.

Art. 14

d) Denuncia al PP da parte del magistrato

Se al magistrato risulta nel corso di un'inchiesta che un adulto ha commesso un reato, egli ne informa il procuratore pubblico competente.

Art. 15

e) Notifica al magistrato da parte del PP

Il procuratore pubblico informa il magistrato dei delitti commessi in danno di minorenni.

Art. 16

Il magistrato segnala all'Autorità di tutela i casi di minorenni che si trovano nelle circostanze di cui agli art. 283 e segg. CCS e che vengono a sua conoscenza nel corso di un'inchiesta.

f) **Notifica alla
Autorità di
tutela da parte
del magistrato**

Art. 17

Nella procedura contro i fanciulli e gli adolescenti è escluso il giudizio in contumacia.

g) **Esclusione
del giudizio
in contumacia**

Art. 18

¹ E' fatto divieto ai mezzi di informazione, sotto pena di multa sino a Fr. 5.000,—, di pubblicare notizie atte a permettere l'identificazione di fanciulli e adolescenti implicati, in qualità di autori o vittime, in procedimenti penali infamanti.

h) **Divieto di
pubblicità**

² L'applicazione della multa è di competenza del Dipartimento di giustizia, riservato il diritto di ricorso secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

³ Quando un rilevante interesse pubblico lo giustifica il magistrato può rilasciare un comunicato.

Art. 19

L'inchiesta verte sull'accertamento dei fatti e sulle condizioni personali, familiari e sociali del fanciullo e dell'adolescente.

2. **Inchiesta**
a) **Oggetto**

Art. 20

¹ Per l'accertamento dei fatti il magistrato può valersi degli organi di polizia giudiziaria.

b) **Ausilio
degli organi
di polizia**

² L'intervento degli agenti in uniforme è ammesso solo quando speciali circostanze lo richiedano.

³ Quando è possibile e le circostanze lo richiedono interviene il personale femminile di polizia.

Art. 21

¹ Gli organi di polizia indicati all'articolo precedente possono procedere in caso d'urgenza ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria, tenendo conto dell'età e delle condizioni del minorenne oggetto d'inchiesta e dandone immediato avviso al magistrato e ai genitori o al tutore.

c) **Operazioni
preliminari
di polizia
giudiziaria**

² Dopo l'intervento del magistrato gli organi di polizia funzioneranno solo per ordine o per delegazione del medesimo.

³ Gli organi di polizia giudiziaria possono procedere alla audizione di minorenni solo alla presenza dei genitori o del tutore, salvo l'autorizzazione contraria del magistrato.

⁴ Di regola l'audizione di minorenni ha luogo nel posto di polizia più vicino al loro domicilio.

Art. 22

Per l'esame delle condizioni personali, familiari e sociali, il magistrato può ricorrere all'ausilio di enti pubblici e privati; nella misura in cui occorra per la decisione da prendere, egli richiede rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale del minorenne.

d) **Ausilio di
altri enti**

Art. 23

e) Informazioni
sull'inchiesta

Il magistrato procede ad avvertire immediatamente i genitori o il tutore del minorenne dell'apertura e delle principali operazioni dell'inchiesta.

Art. 24

f) Misure
provvisoriali

Se l'interesse del minorenne lo esige, il magistrato provvede già nel corso dell'inchiesta, a collocarlo provvisoriamente presso un istituto o una famiglia meritevole di fiducia a scopo di osservazione.

Art. 25

g) Arresto
preventivo

¹ I fanciulli non possono essere sottoposti alla misura dell'arresto preventivo.

² Il magistrato può ordinare l'arresto di un adolescente se ciò è indispensabile ai fini dell'inchiesta o della sicurezza pubblica o nell'interesse dell'adolescente medesimo.

³ L'arrestato dovrà essere sentito dal magistrato sopra l'oggetto dell'imputazione al più tardi il giorno successivo all'ordine d'arresto.

⁴ L'adolescente arrestato deve essere destinato ad un istituto designato dal magistrato. Durante la notte egli deve essere isolato in locale idoneo, di giorno deve essere occupato in modo adeguato.

⁵ L'ordine di arresto deve essere revocato non appena sia tolta la causa che lo ha determinato o sia possibile sostituirlo con altra misura.

Art. 26

h) Cauzione

Non può essere prelevata cauzione per la rimessa in libertà di un adolescente.

Art. 27

i) Discrezione
sull'inchiesta

Gli atti dell'inchiesta possono essere consegnati solo alle Autorità giudiziarie, se ricorre un giustificato motivo.

Art. 28

3. Giudizio

a) Abbandono

Terminata l'inchiesta e non ravvisando un'azione punibile, il magistrato decreta l'abbandono del procedimento.

Art. 29

b) Decisione del
magistrato

Se è accertata un'azione punibile, il magistrato pronuncia la decisione applicando le pene e le misure previste dal CPS; se si tratta di adolescenti autori di grave reato o particolarmente difficili, deferisce il giudizio al consiglio per i minorenni.

Art. 30

c) Diritto di
essere sentiti

I genitori o il tutore hanno il diritto di essere sentiti prima che sia pronunciata la decisione. Se il magistrato intende affidare il minorenne ad una famiglia o collocarlo in istituto deve, prima di ordinare la misura, sentire i genitori o il tutore.

Art. 31

d) Comunicazione

¹ La comunicazione della decisione ha luogo di regola verbalmente.

² Ai genitori od al tutore è data facoltà di assistere alla comunicazione verbale della decisione.

³ Entro venti giorni dalla comunicazione verbale, la decisione deve essere confermata per iscritto al minorenni se è capace di discernimento ed ai genitori od al tutore.

⁴ La decisione deve essere motivata con l'indicazione dell'azione od omissione punibile, delle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa, di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale e degli articoli di legge applicabili. Essa deve inoltre menzionare la facoltà di interporre opposizione al consiglio per i minorenni nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

⁵ Nei casi in cui è pronunciato l'ammonimento il magistrato può limitarsi alla comunicazione verbale o procedere direttamente alla comunicazione scritta.

Art. 32

¹ Contro le decisioni del magistrato è data facoltà di interporre opposizione al consiglio per i minorenni, entro dieci giorni dalla intimazione. e) **Opposizione**

² Non può essere fatta opposizione contro l'ammonimento e la multa fino a Fr. 100,—.

³ L'opposizione deve essere motivata e inoltrata in triplice copia al magistrato.

⁴ Il diritto di fare opposizione alla decisione del magistrato spetta ai genitori e al tutore e al minorenni capace di discernimento.

Art. 33

L'opposizione non ha effetto sospensivo. E' tuttavia in facoltà del magistrato di concederlo, ordinando, se del caso, misure provvisionali. f) **Misure provvisionali**

Art. 34

¹ Il magistrato convoca il consiglio per i minorenni e gli trasmette una breve relazione sui fatti. Indi dirama le citazioni al minorenni, ai genitori o al tutore per i dibattimenti. 4. **Procedura per il consiglio per i minorenni**

² In caso di opposizione la convocazione del consiglio deve aver luogo entro un mese. a) **Citazioni**

Art. 35

¹ I rappresentanti legali e il minorenni capace di discernimento possono chiedere una nuova audizione dei testi e dei periti e l'assunzione di nuove prove. b) **Prove**

² Il magistrato può ordinare prima del giorno fissato per i dibattimenti un supplemento d'inchiesta.

³ Il consiglio per i minorenni non è vincolato dalle domande di prova e ha facoltà di completare l'inchiesta d'ufficio.

Art. 36

¹ I dibattimenti davanti al consiglio per i minorenni non sono pubblici e non devono aver luogo nelle aule destinate alle sedute delle Autorità penali. c) **Dibattimenti**

Possono essere ammessi ai dibattimenti coloro che si interessano particolarmente alle questioni di delinquenza minorile ed i rappresentanti delle istituzioni per la protezione della gioventù.

Art. 37

d) Presenza del minorenni, altre persone obbligate o ammesse ai dibattimenti

1° Il magistrato può ordinare l'allontanamento dall'aula del minorenni durante tutti od alcuni degli atti del dibattimento.

2° I genitori o il tutore devono essere sentiti e possono essere obbligati ad assistere al dibattimento.

Art. 38

e) Difesa

1° La presenza del difensore ai dibattimenti è facoltativa.

2° Ove lo ritiene necessario il magistrato nomina al minorenni un difensore d'ufficio.

Art. 39

f) Ordine dei dibattimenti

1° L'ordine dei dibattimenti spetta al presidente.

2° Aperta l'udienza, egli informa i presenti sui risultati dell'inchiesta e, se del caso, sulla decisione e sul contenuto dell'opposizione; procede quindi all'assunzione delle prove secondo le norme del CPP. In seguito la parola è data alla difesa.

3° Il consiglio per i minorenni decide inappellabilmente ogni questione che dovesse sorgere nel corso dei dibattimenti.

Art. 40

g) Verbale dei dibattimenti

1° Il verbale dei dibattimenti è tenuto dal segretario.

2° Esso deve contenere:

1. il luogo e il giorno del dibattimento;
2. il nome dei membri del consiglio per i minorenni e del segretario;
3. in caso d'opposizione, la data e le conclusioni della decisione del magistrato;
4. il nome del minorenni, dei suoi genitori o del tutore e del difensore, se presenti;
5. il nome dei testi, periti ed interpreti assunti e se hanno prestato giuramento.

3° Deve inoltre indicare sommariamente l'andamento e i risultati del dibattimento, nonché l'osservanza di tutte le formalità essenziali, deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni presentate nel corso del dibattimento, le decisioni pronunciate e il dispositivo della sentenza.

4° Nel verbale sono registrate le deposizioni del minorenni, dei periti e dei testimoni:

- a) se si dipartono da quelle rese in sede di inchiesta;
- b) se i testi o i periti sono interrogati per la prima volta;
- c) nei casi previsti dagli art. 195 e 197 CPP.

Art. 41

h) Deliberazione

1° Il consiglio per i minorenni delibera a maggioranza, in seduta segreta ed emana quindi la sentenza che è immediatamente comu-

nicata nei dispositivi al minorenni, ai genitori o al tutore ed al difensore, se presenti.

² Il consiglio per i minorenni pronuncia in base alle risultanze del dibattimento e degli atti, secondo il suo libero apprezzamento.

Art. 42

La sentenza deve indicare :

1. il luogo e il giorno in cui fu pronunciata ;
2. la denominazione del consiglio per i minorenni ed il nome dei membri che lo compongono ;
3. il nome, cognome, paternità, anno di nascita, professione e domicilio del minorenni ;
4. il nome dei genitori o del tutore e del difensore, se presenti ;
5. in caso d'opposizione, il contenuto essenziale della decisione del magistrato ;
6. il giorno del dibattimento ;
7. le proposte conclusionali del presidente del consiglio per i minorenni e, se presente, della difesa ;
8. la decisione del consiglio per i minorenni sulla questione della colpevolezza ;
9. gli articoli di legge applicati ;
10. i motivi della decisione ;
11. la pena o la misura pronunciate.

Sentenza

Art. 43

¹ Entro venti giorni dalla data della pubblicazione dei dispositivi, la sentenza deve essere intimata al minorenni se capace di discernimento, ai genitori o al tutore e al difensore.

b) **Intimazione**

² La sentenza è immediatamente esecutiva.

Art. 44

¹ Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del magistrato, in ogni stadio dell'inchiesta e dell'esecuzione, i genitori o il tutore e il minorenni capace di discernimento, possono interporre reclamo alla Camera dei ricorsi penali entro venti giorni dalla conoscenza del provvedimento o dell'omissione contro cui si ricorre.

5. **Rimedi**
a) **Reclamo alla Camera dei ricorsi penali**

² Il reclamo deve essere motivato e inoltrato in triplo al presidente della Camera dei ricorsi penali, la quale decide senza formalità di procedura, dopo aver provveduto d'ufficio agli accertamenti necessari.

³ Il reclamo non ha effetto sospensivo. E' tuttavia in facoltà del presidente della Camera dei ricorsi penali di concederlo, ordinando, se del caso, misure provvisoriale.

Art. 45

¹ Il ricorso per cassazione è ammesso soltanto contro le sentenze di condanna pronunciate dal consiglio per i minorenni.

b) **Ricorso per cassazione**

² Possono interporlo i genitori, il tutore e il minorenni capace di discernimento.

**Titoli di
cassazione**

Art. 46

La cassazione di una sentenza di condanna ha luogo :

1. quando sia stato ritenuto come punibile un fatto che non lo era o aveva cessato di esserlo ;
2. quando il consiglio per i minorenni non sia stato costituito conformemente alle disposizioni di legge, o lo sia stato in modo irregolare, per non essersi preso in considerazione un motivo legale di esclusione o una domanda di ricusa ;
3. quando la difesa sia stata illegalmente limitata sopra un punto essenziale ;
4. quando siano state violate disposizioni essenziali della procedura ;
5. quando la sentenza contenga importanti accertamenti di fatto in contrasto con il contenuto degli atti o arbitrari ;
6. quando i fatti rilevanti posti a base della motivazione della sentenza sono insufficienti, lacunosi o arbitrari ;
7. per inosservanza di formalità essenziali del verbale dei dibattimenti.

Art. 47

Procedura

¹ Il ricorso per cassazione è presentato in triplo al presidente del consiglio per i minorenni nel termine di venti giorni dall'intimazione della sentenza.

² Il ricorso deve contenere la precisa indicazione dei titoli e dei motivi sui quali si fonda ed essere firmato dal ricorrente.

³ Il presidente del consiglio per i minorenni lo trasmette entro dieci giorni al presidente della Corte di cassazione del Tribunale d'appello, con le sue osservazioni insieme al verbale e agli atti del processo.

⁴ Davanti alla Corte di cassazione non si fa luogo a dibattimenti.

Art. 48

c) Revisione

¹ La revisione del processo a favore del condannato si propone al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello e ha luogo :

1. quando sia dimostrato che la sentenza di condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione ed, in genere, da reato di terza persona ;
2. quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra inconciliabile con essa ;
3. quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al consiglio per i minorenni nel primo processo (art. 397 CPS).

² Per la procedura valgono le norme previste dal CPP.

Art. 49

**Rinvio per
nuovo giudizio**

Quando a seguito dell'ammissione del ricorso per cassazione o della domanda di revisione deve aver luogo un nuovo giudizio, gli atti sono rinviati al consiglio per i minorenni che ha pronunciato la sentenza : nel caso di cui alla cifra 2 dell'art. 46 al con-

siglio per i minorenni costituito conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 50

¹ Il magistrato sorveglia l'esecuzione delle misure e delle pene ordinate nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti.

² La vigilanza riguarda in particolare :

- a) l'esecuzione delle misure educative, delle pene e del trattamento speciale negli stabilimenti pubblici e privati ;
- b) l'educazione vigilata e l'affidamento familiare.

³ Durante il periodo dell'esecuzione, il magistrato si mantiene in contatto con il minorenne e con la direzione degli stabilimenti e le famiglie cui lo stesso è affidato. Egli può in ogni tempo imporre norme di condotta al minorenne.

⁴ La direzione degli stabilimenti e le famiglie cui è affidato il minorenne collaborano strettamente con il magistrato.

5. Esecuzione
a) Vigilanza
sull'esecuzione

Art. 51

¹ Il magistrato esamina d'ufficio, almeno una volta all'anno, se e quando deve essere sostituita o revocata una misura o deve essere ordinata la liberazione condizionale.

² Il minorenne capace di discernimento e i genitori o il tutore possono chiedere alle Autorità competenti di por fine alle misure ordinate, di sostituirle con altra misura o di ordinare la liberazione condizionale.

b) Sostituzione
e fine delle
misure
Liberazione
condizionale

Art. 52

¹ Il patronato penale minorile è un servizio dello Stato per l'attuazione degli art. 47 e 379 CPS e viene esercitato dal magistrato.

² Nell'esercizio del patronato il magistrato si avvale dell'ausilio dei servizi pubblici competenti e di persone qualificate.

c) Patronato
minorile

Capo VI

SPESE

Art. 53

¹ Le spese del procedimento penale contro i fanciulli, comprese quelle per perizie e collocamenti in osservazione durante l'inchiesta, sono a carico dello Stato.

² L'Autorità giudicante può mettere a carico dell'adolescente condannato, dei suoi genitori o del tutore, tutte o parte di tali spese.

Spese di
procedura

Art. 54

¹ Sono assunte dallo Stato, secondo le norme della legge sulla assistenza sociale, le spese derivanti dall'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro i fanciulli e gli adolescenti.

² Dette spese non sono soggette all'obbligo di rimborso e di regresso, salvo che l'Autorità giudicante, per esigenze educative, non decida altrimenti.

Spese di
esecuzione

Spese di patronato

Art. 55

Le spese di patronato sono a carico dell'apposito fondo, amministrato dal magistrato.

Regolamento di esecuzione

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

Art. 56

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di esecuzione della presente legge.

Abrogazione

Art. 57

E' abrogata la legge sulla magistratura dei minorenni del 9 giugno 1941.

Entrata in vigore

Art. 58

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

22

CHANDLER

卷之四

MS. A. 9. 2. 10. 11. 12.

